

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs.n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs n.23/2011, il proprietario di immobili, **ad esclusione dei terreni agricoli**, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 Abitazione principale e sue pertinenze

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (art. 13, comma 2, D. L. 201/2011).

Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate indipendentemente o meno dalla unitaria iscrizione a catasto .

Art. 4 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 bis Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

L'agevolazione è concessa a condizione che il contribuente dimostri attraverso contratto, scrittura registrata o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non possedere a titolo di proprietà o di usufrutto altri immobili nei Paesi esteri. “

Art. 5 Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione, da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

CAPO II – NORME SEMPLIFICATIVE ED ATTUATIVE

Art. 6 Disciplina dell'imposta

Il Comune può, con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base stabilite all'art. 13 commi 6, 7, 8 e 9 del D. L. 23/2011.

Art. 7 Versamenti

L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

Art. 8 Importi minimi per versamenti e rimborsi

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione: Euro 12,00, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00, tale importo deve intendersi riferito all'ammontare complessivo di imposta, sanzioni ed interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 9 Versamenti effettuati da un contitolare

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia il versamento- **per la sola quota comunale**- dell'imposta municipale propria si considera regolarmente eseguito anche se effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.

Se l'imposta versata per conto dei contitolari è inferiore a quella dovuta da questi ultimi, la predetta regolarizzazione avverrà solamente su espressa istanza del contitolare che ha effettuato il versamento nella quale il medesimo dovrà indicare gli importi versati per conto degli altri.

Art. 10 Accertamenti

Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.

L'avviso emesso per il recupero di quanto dovuto deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini di legge.

Art. 11 Rimborsi e compensazione

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Su istanza di parte il Comune provvede al rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente al Comune di Crocetta del Montello per immobili ubicati in altri Comuni si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Il diritto al rimborso, in caso di errato classamento, si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Il contribuente, in ogni caso, può richiedere il rimborso entro i termini fissati dalla legge per l'emissione degli avvisi di liquidazione.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi a partire dalla data di ricevimento dell'istanza di rimborso.

Alla predisposizione del rimborso l'Ufficio tributi provvede, previa verifica della sussistenza dei presupposti, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa istanza: i termini si considerano sospesi, in caso di richiesta di chiarimenti, non reiterabili.

Nell'eventualità in cui, pur successivamente alla richiesta di chiarimenti, non pervenga da parte del contribuente alcuna documentazione oppure pervenga ma non in forma esaustiva, l'istanza verrà ritenuta inaccoglibile decorsi 180 gg. dal ricevimento della stessa.

Art. 12 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.13 Potenziamento dell'Ufficio Tributi

Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la ripartizione competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della legge 23/2/1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili.

Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.

Art.14 Disposizioni finali

Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme

che regolano la materia ivi disciplinata.

È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2012.